Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Giovedì, 19 dicembre** — **Numero 298**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 42: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari o telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1712 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La frazione Zaccanopoli è costituita in Comune autonomo e cessa di far parte del comune di Parghelia.

Il Governo del Re è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1883 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visto il Nostro decreto 9 maggio 1918, n. 620, il quale, fra altro, istituisce presso il Ministero per le armi e le munizioni un Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero stesso;

Visto il Nostro decreto 24 novembre 1918, n. 1748, il quale, all'art. 1, abroga il R. decreto 16 giugno 1917, n. 980, istitutivo del Ministero per le armi e le munizioni e aggrega il Commissariato generale per le armi e le munizioni e quello per l'aeronautica al Ministero della guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato di revisione per il controllo sulla gestione amministrativa e sulla contabilità del Ministero per le armi e le munizioni, istituito col Nostro decreto 9 maggio 1918, n. 620, è soppresso, e le sue attribuzioni sono affidate al Comitato avente la stessa attribuzione, istituito, col decreto medesimo, presso il Ministero della guerra.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1884 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'assistenza militare e le pensioni di guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo 18 « Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi » dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato di lire trecentonovantamilioni (L. 390.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — BISSOLATI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1885 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 31-*bis* « Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni » dello stato di previsione del Ministero per le armi e munizioni per l'esercizio 1918-919, è aumentato di lire trecentomilioni (L. 300.000.000).

Di tale somma, L. 75.000.000 saranno da erogarsi per pagamento di spese di trasporto all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 31-*ter* « Spese per la guerra di competenza del Commissariato generale per l'aeronautica » dello stato di previsione predetto, è aumentato di lire centomilioni (L. 100.000.000).

Dalla indicata somma, L. 15.000.000 saranno da erogarsi per rimborsare il contabile del portafoglio dello Stato delle spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tale erogazione verrà effettuata mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero **1886** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918 919, sono aumentati delle somme per ciascuno di essi indicate:

Cap. n. 4. Assegni e indennità di missione, ecc.	20,000 —
Cap. n. 11. Provvista di carta e di oggetti vari, ecc.	25,000 —
Cap. n. 22. Stati maggiori - Assegni fissi	500,000 —
Cap. n. 24 Corpi di fanteria - Ufficiali ed impiegati, ecc.	2,000,000 —
Cap. n. 25. Distretti di reclutamento, ecc.	2,700,000 —
Cap. n. 26. Corpi di fanteria - Sottufficiali, caporali, ecc.	8,500,000 —
Cap. n. 32. Corpi e servizi del genio - Sottufficiali, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 33. Corpo aeronautico militare, ecc.	500,000 —
Cap. n. 33. Carabinieri reali - Indennità, ecc.	1,500,000 —
Cap. n. 39. Servizi sanitari - Ufficiali, ecc.	4,000,000 —
Cap. n. 40. Servizi sanitari - Sottufficiali, ecc.	500,000 —
Cap. n. 41. Servizi di Commissariato, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 42. Compagnie di sussistenza, ecc.	250,000 —
Cap. n. 43. Spese di leva, ecc.	500,000 —
Cap. n. 53. Personali civili, ecc.	30,000 —
Cap. n. 54. Indennità e spese per viaggi, ecc.	9,000,000 —
Cap. n. 55. Indennità per servizi, ecc.	3,600,000 —
Cap n. 59. Spese per ricoverati negli stabilimenti sanitari, ecc.	13,000,000 —
Cap. n. 60. Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	250,000 —
Cap. n. 62. Spese generali dei corpi, ecc.	6,000,000 —
Cap. n. 64. Spese per le pubblicazioni militari, ecc.	25,000 —
Cap. n. 66. Corredo alle truppe, ecc.	3,000,000 —
Cap. n. 69. Casermaggio e combustibile, ecc.	1,000,000 —
Cap. n. 85-*bis*. Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	641,100,000 —
Totale . . . L.	700,000,000 —

Della somma di L. 641,100,000, assegnata al capitolo n. 85-*bis* « Spese per la guerra, ecc. », lire 145 milioni saranno erogate per rimborso di spese di trasporto all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e lire 10 milioni per rimborso di spese di trasporto a mezzo di piroscafi.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1887 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 118-*bis* « Spese per la guerra » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1918-1919, è aumentato di lire centomilioni (L. 100.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1901 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1023, portante proroga del termine utile per il protesto di cambiali agrarie;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i ministri segretari di Stato per la grazia, la giustizia ed i culti, e per la industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine accordato col decreto Luogotenenziale 30 giugno 1915, n. 1023, per elevare il protesto delle cambiali agrarie emesse in dipendenza di prestiti a beneficio di terreni coltivati a cereali, è prorogato per altri giorni 90.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MILIANI — SACCHI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 1904 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vedute le leggi 5 luglio 1918, n. 404, e 17 luglio 1910, n. 497;

Veduto il decreto Luogotenenziale in data 23 ottobre 1917, n. 1749;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e della grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme stabilite dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1917, n. 1749, saranno applicate, oltre che per l'esercizio in corso della Camera agrumaria (1° dicembre 1917-30 novembre 1918), anche pel prossimo esercizio (1° dicembre 1918-30 novembre 1919), estendendosi però alla Banca d'Italia le disposizioni degli articoli 6 e 9 che riguardano il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia, ed elevandosi a L. 30 la deduzione per accantonamento di cui all'art. 8, primo comma.

Art. 2.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro del tesoro, la Camera agrumaria sarà autorizzata a saldare l'avere dei depositanti dell'esercizio 1915-916, in base al prezzo medio di vendita praticato per la merce del detto esercizio. A queste operazioni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1917, n. 1749.

Art. 3.

La parte del citrato di calcio prodotto negli esercizi 1917-918, 1918-919 che rimarrà eventualmente invenduta alla fine di ciascuno dei detti esercizi, sarà alienata con precedenza su qualsiasi altro deposito

Sarà prima alienata la merce dell'esercizio 1918-919 e dopo quella del 1917-918.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — NITTI — MEDA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1910 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il Nostro decreto 27 ottobre 1918, n. 1726;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri della guerra, della marina, delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ricorsi prodotti alla Corte dei conti avverso provvedimenti delle sezioni II e IV della Corte stessa e del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, emessi in base alle disposizioni di legge anteriori al decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1726, sono considerati come domande di revisione agli effetti dell'art. 30 del decreto stesso e dal presidente della Corte sono rinviati al ministro predetto per il procedimento di legge, salvo ogni ulteriore diritto delle parti.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 30 novembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BISSOLATI — ZUPELLI — DEL BONO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1911 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915 n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con i ministri per l'agricoltura, per il tesoro, per le finanze, per le armi e trasporti e per le poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Può essere assegnato un contributo dello Stato sul fondo di cui all'art. 26 agli uffici di collocamento della mano d'opera appartenenti ad una delle categorie seguenti:

a) instituiti da Provincie e Comuni;

b) concordati tra organizzazioni di padroni e di lavoratori;

c) dipendenti da un'organizzazione operaia i quali siano riconosciuti per accordi intervenuti, o anche soltanto di fatto, dalla corrispondente organizzazione padronale o viceversa (uffici di collocamento di classe);

d) fondati da Istituti di beneficenza o da altri enti morali.

Gli uffici ammessi a fruire del contributo dello Stato sono registrati in apposito elenco tenuto dall'ufficio del lavoro presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 2.

Sussidi di incoraggiamento possono essere concessi a quelli enti i quali promuovano la istituzione di uffici di collocamento in base ad un programma di affidamento di pratica e sollecita realizzazione pel già predisposto ordinamento finanziario ed amministrativo.

Art. 3.

Con decreto Reale, promosso dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per l'interno, dopo sentito il Comitato permanente del lavoro, possono essere costituiti uffici di collocamento nelle località per le quali, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, ne sia riconosciuta opportuna l'istituzione.

Gli uffici di collocamento instituiti con decreto Reale costituiscono enti autonomi sottoposti alla vigilanza dello Stato. Il Governo non assume impegni di qualsiasi specie verso il personale nominato dai detti uffici.

Art. 4.

La somma stanziata nel bilancio di un Comune o di una Provincia per il mantenimento di un ufficio di collocamento assume a tutti gli effetti carattere di spesa obbligatoria quando l'ufficio di collocamento sia stato instituito con decreto Reale o sia stato registrato fra quelli meritevoli del contributo dello Stato ai termini dall'art. 1.

Art. 5.

A ciascuno degli uffici di collocamento indicati nelle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'art. 1, come anche a quegli istituiti con decreto Reale, deve essere preposta una Commissione composta di un presidente e di quattro a otto membri, dei quali metà devono essere rappresentanti dei conduttori d'opera e metà rappresentanti dei lavoratori.

Il presidente è nominato di comune accordo dai rappresentanti delle due classi. In mancanza d'accordo, durante i primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è nominato dall'ufficio di presidenza del Comitato permanente del lavoro, composto del presidente e dei due vice presidenti, e successivamente da detto Comitato.

I rappresentanti delle due classi sono nominati dalle rispettive organizzazioni con le norme stabilite nello statuto dell'ufficio; in mancanza delle organizzazioni, ed ove queste non provvedano alla nomina nel termine all'uopo assegnato, sono nominati, durante i primi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dall'ufficio di presidenza del Comitato permanente del lavoro, e successivamente da detto Comitato.

Spetta alla Commissione:

a) nominare il personale dell'ufficio e fissarne la retribuzione;

b) vigilare sull'andamento dell'ufficio;

c) fare una relazione annuale sull'attività spiegata dall'ufficio e riferire agli enti che abbiano costituito l'ufficio stesso sulle irregolarità e sugli inconvenienti che in esso si manifestino;

d) adempiere a tutte le altre funzioni che le saranno attribuite dallo statuto dell'ufficio.

La nomina del direttore degli uffici instituiti con decreto Reale deve essere approvata dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 6.

Chi, chiamato a far parte della Commissione preveduta nell'art. 5, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute senza giustificato motivo è punito con una ammenda da lire 25 a lire 250. L'ammenda è applicabile con decreto del pretore, il quale, nel caso che l'assenza ingiustificata si sia verificata per più di due sedute, può, a richiesta del presidente della Commissione, dichiarare il commissario decaduto dal suo ufficio. In tale caso sarà provveduto alla sua sostituzione.

Art. 7.

Gli uffici di collocamento instituiti o registrati a norma del presente decreto non assumono alcuna responsabilità per l'esatto adempimento dei contratti di lavoro stipulati con la loro mediazione, nè per le informazioni da essi date.

L'ufficio nel quale siano depositate tariffe concordate con carattere generale per un determinato mercato di lavoro o per una determinata industria o professione collocherà, per il mercato del lavoro o per la industria o professione cui le tariffe si riferiscono, alle condizioni stabilite nelle medesime, se nelle domande ed offerte di lavoro nulla di diverso sia richiesto e consentito. In ogni caso il collocamento non può essere effettuato a condizioni inferiori a quelle stabilite nelle tariffe concordate.

Art. 8.

Nel caso di conflitti collettivi per la statuizione di patti di lavoro, l'ufficio sospenderà la sua opera di mediazione, sia direttamente nel luogo, sia presso gli altri uffici corrispondenti, nei rapporti delle parti in conflitto, fino a che questo non sia composto o definito.

Quando il conflitto sia risoluto per arbitrato o sia conciliato per intervento di pubbliche autorità, l'ufficio riprenderà a funzionare a favore di quella delle parti che si attenga al lodo arbitrale o al verbale di conciliazione.

Art. 9.

Alle spese di impianto e di funzionamento degli uffici di collocamento instituiti con decreto Reale, comprese quelle del personale ad essi occorrente, sarà provveduto con assegnazioni fatte sul fondo di cui all'art. 26 e con i contributi eventualmente concessi dai Comuni, dalle Provincie, o da altri enti morali o da private associazioni.

Per gli altri uffici il contributo dello Stato sarà determinato con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 10.

In ogni Comune, nel quale non esista un ufficio di collocamento instituito con decreto Reale o registrato a norma dell'art. 1, è instituita una Commissione di avviamento al lavoro, composta di un rappresentante dell'amministrazione comunale che la presiede, scelto fra persone estranee alla classe dei conduttori d'opera e dei lavoratori e di un rappresentante di ciascuna di queste due classi. Questi rappresentanti possono essere anche in numero superiore a quello indicato, se l'Amministrazione comunale lo ritenga necessario in considerazione delle condizioni locali, purchè sia sempre mantenuta la condizione che ogni classe sia rappresentata da un numero pari all'altra.

I rappresentanti delle due classi sono nominati dalle rispettive organizzazioni; in mancanza di queste, o se queste non provvedano alla nomina nel termine all'uopo assegnato, sono nominati dalla Giunta municipale, salvo in tal caso il diritto di ricorso al Comitato permanente a norma dell'art. 14.

La Commissione provvede e sorveglia che il Comune curi:

a) di raccogliere e registrare in appositi elenchi le richieste e le offerte di mano d'opera presentate da persone residenti nel Comune;

b) di fornire gratuitamente ai richiedenti e agli offerenti, alle pubbliche amministrazioni, agli uffici di collocamento instituiti o registrati a norma del presente decreto, notizie relative alla richiesta o alla disponibilità di mano d'opera nel Comune;

c) di eseguire il collocamento esclusivamente nell'ambito del Comune secondo le direttive degli uffici di collocamento instituiti o registrati ai termini del presente decreto, che estendano la loro azione al Comune e dando notizia agli uffici stessi dei collocamenti eseguiti;

d) di comunicare all'ufficio di collocamento e alla Commissione provinciale di avviamento al lavoro le richieste e le offerte di mano d'opera le quali non possano essere localmente soddisfatte.

Art. 11.

Nei Comuni nei quali funzionino uffici municipali del lavoro possono essere autorizzati a funzionare come Commissioni comunali per l'avviamento al lavoro le Commissioni e i Comitati preposti ai detti uffici purchè ne facciano parte, in egual numero, rappresentanti dei conduttori d'opera e rappresentanti dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni; ovvero, in mancanza delle organizzazioni o se queste non provvedano alla designazione nel termine all'uopo assegnato, nominati dalla Giunta municipale, salvo, in tal caso, il diritto di ricorso al Comitato permanente del lavoro a norma dell'art. 14.

L'autorizzazione è concessa dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 12.

Presso ogni Prefettura è instituita una Commissione provinciale di avviamento al lavoro, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, e composta di rappresentanti dell'Amministrazione provinciale e municipale del Comune capoluogo di Provincia e di rappresentanti in ugual numero dei conduttori d'opera e dei lavoratori. Il numero dei componenti la Commissione è determinato dal prefetto i rappresentanti dei conduttori d'opera e dei lavoratori sono designati dalle rispettive organizzazioni e in mancanza di queste, o se queste non provvedano alla designazione nel termine congruo all'uopo assegnato, sono nominati dal prefetto, salvo, in tal caso, il diritto di ricorso al Comitato permanente del lavoro a norma dell'art. 14.

La Commissione provvede e sorveglia che a mezzo della Prefettura:

a) siano raccolte e registrate in appositi elenchi le richieste e le offerte di mano d'opera trasmesse dalle Commissioni comunali a norma dell'art. 10 lettera d);

b) siano fornite gratuitamente ai richiedenti e agli offerenti, alle pubbliche amministrazioni, agli uffici di collocamento instituiti o registrati ai termini del presente decreto le notizie relative alla disponibilità di mano d'opera e alla possibilità di occupazione nei lavori per i quali le richieste e le offerte furono presentate;

c) siano comunicate all'ufficio centrale di collocamento le richieste e le offerte di mano d'opera, le quali non possano essere localmente soddisfatte.

Art. 13.

Nelle Provincie nelle quali funzionino uffici di collocamento instituiti con decreto Reale e altri uffici di collocamento registrati ai termini dell'art. 1, possono questi uffici essere autorizzati ad adempiere alle funzioni prevedute nell'articolo precedente.

Così pure, dove esistano uffici provinciali del lavoro, possono le Commissioni preposte ai detti uffici essere autorizzate a funzionare come Commissioni provinciali di avviamento al lavoro purchè ne facciano parte, in egual numero, rappresentanti dei conduttori di opera e rappresentanti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni e in mancanza di queste, o se queste non provvedano alla designazione nel termine congruo all'uopo assegnato, nominati dal prefetto, salvo in tal caso il diritto di ricorso al Comitato permanente del lavoro a norma dell'art. 14.

L'autorizzazione è concessa dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Finchè esistano le Commissioni provinciali di agricoltura, instituite a norma degli articoli 13 e 14 del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, esse funzioneranno come Commissioni provinciali di avviamento al lavoro per la mano d'opera agricola.

Il ministro di agricoltura, sentito il Comitato tecnico dell'agricoltura, può disporre che le nomine dei rappresentanti dei conduttori d'opera e dei lavoratori nelle Commissioni provinciali di agricoltura siano rinnovate se ritenga che per esse non siano state seguite le norme necessarie per ottenere una genuina e reale rappresentanza delle due classi.

Art. 14.

All'effetto delle nomine deferite dagli articoli precedenti alle organizzazioni dei conduttori d'opera e dei lavoratori, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sarà provveduto con altro Nostro decreto alla formazione presso ogni prefettura di liste elettorali delle organizzazioni predette.

Durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma le nomine dei rappresentanti delle due classi che a norma degli articoli 10, 11, 12 e 13 dovrebbero essere fatte dalle rispettive organizzazioni, saranno invece fatte dopo sentite le organizzazioni esistenti:

a) per i rappresentanti di cui agli articoli 12 (1° comma) e 13 (2° comma) dal prefetto;

b) per i rappresentanti di cui agli articoli 10 (2° comma) e 11 (1° comma) dalla Giunta municipale.

Contro le nomine fatte rispettivamente dal prefetto e dalla Giunta municipale a norma del presente articolo e degli articoli precedenti, le organizzazioni interessate possono ricorrere al Comitato permanente del lavoro che decide in via definitiva sul ricorso, il quale non ha effetto sospensivo. Ove il ricorso sia accolto il prefetto o la Giunta municipale rispettivamente procederanno alle nuove nomine entro il termine che sarà all'uopo assegnato, scorso il quale termine inutilmente provvederà alle nuove nomine l'ufficio di presidenza del Comitato permanente del lavoro.

Art. 15.

Nelle località dove funzionino istituzioni di assistenza agli emigranti debitamente riconosciute dal R. Commissariato dell'emigrazione potranno essere aggiunti alle Commissioni di avviamento al lavoro e ai Comitati degli uffici di collocamento rappresentanti di tali istituzioni con norme da stabilire con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, d'accordo col ministro degli affari esteri.

Art. 16.

Alle comitive di almeno cinque lavoratori dell'uno e dell'altro sesso, che, con certificato rilasciato dall'ufficio centrale di collocamento o da uno degli uffici di collocamento instituiti o registrati ai termini del presente decreto o dalle Commissioni comunali e provinciali di avviamento al lavoro, si rechino, a proprie spese, in una stessa località per ragioni di lavoro o ne ritornino è concessa, fino a nuova disposizione, per i viaggi in terza classe la tariffa militare col bollo, qualunque sia il percorso, alle condizioni che saranno rese note dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 17.

I prefetti, i sindaci dei Comuni e in genere le pubbliche autorità locali presteranno, a richiesta dell'ufficio centrale di collocamento e di quelli istituiti con decreto Reale o registrati ai termini dell'art. 1, tutto il loro concorso, in quanto possa agevolare l'adempimento del compito proprio degli uffici stessi.

Art. 18.

Gli esercenti di aziende industriali e agrarie sono obbligati, a richiesta degli uffici di collocamento instituiti con decreto Reale o registrati ai termini dell'art. 1, a fare ritenute sui salari dovuti ai loro operai per l'estinzione dei prestiti di viaggio concessi agli operai stessi da quegli uffici.

La ritenuta non può eccedere il decimo del salario, e deve servire esclusivamente a rimborsare all'ufficio la somma anticipata senza interessi.

Art. 19.

È istituito presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, un ufficio centrale di collocamento con le seguenti principali attribuzioni:

a) raccogliere e pubblicare notizie e dati relativi al mercato del lavoro in Italia e all'estero, tenendosi all'uopo in rapporto con gli uffici di collocamento, con le Commissioni comunali e provin-

ciali di avviamento al lavoro e cogli uffici esistenti, o che venissero creati all'estero, per l'avviamento e la tutela dell'emigrazione dei lavoratori;

b) coordinare l'opera degli uffici di collocamento esistenti nelle varie Provincie del Regno e delle Commissioni comunali e provinciali di avviamento al lavoro e di tutti gli altri Istituti, comunque sussidiati dallo Stato, che si occupino del collocamento;

c) esaminare le richieste ed offerte di mano d'opera trasmesse dagli uffici di collocamento e dalle Commissioni provinciali di avviamento al lavoro ai termini dell'art. 12 lett. *c*) e interessarsi per procurare il collocamento e la mano d'opera richiesti;

d) fare indagini e studi su argomenti interessanti il collocamento e la disoccupazione e in generale adempiere a tutti gli altri compiti che saranno determinati nel regolamento dell'ufficio.

Art. 20.

Il personale dell'ufficio centrale di collocamento è costituito da funzionari dello Stato e da persone estranee all'amministrazione dello Stato fra le quali può essere scelto, per la speciale competenza, anche il personale direttivo dell'ufficio stesso.

Le nomine delle persone estranee alla pubblica amministrazione saranno fatte con le norme della legge 11 giugno 1897, n. 182, per l'assunzione del personale avventizio, in deroga però alle limitazioni di numero portate da successive disposizioni.

Al direttore dell'ufficio potrà essere assegnata una indennità di carica nella misura che verrà stabilita dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 21.

È instituita come organo consultivo e di vigilanza dell'Ufficio centrale di collocamento una Commissione centrale di collocamento nominata con decreto Reale su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

La Commissione è composta:

1° di un presidente;

2° di sei rappresentanti degli esercenti di aziende industriali e di sei rappresentanti degli operai di tali aziende designati dal Comitato permanente del lavoro;

3° di quattro rappresentanti degli esercenti di aziende agrarie e di quattro rappresentanti dei lavoratori agricoli designati dal Comitato tecnico dell'agricoltura;

4° di due rappresentanti del Comitato permante del lavoro;

5° di un rappresentante del Comitato centrale per la mobilitazione industriale;

6° di un rappresentante del Comitato centrale per la mobilitazione agraria;

7° di un rappresentante dell'Opera nazionale per i combattenti;

8° di un rappresentante delle istituzioni che abbiano per oggetto il collocamento e l'assistenza della mano d'opera femminile;

9° dei direttori generali dell'agricoltura e della mobilitazione agraria;

10° del direttore generale del lavoro e della previdenza sociale e del direttore dell'ufficio centrale di collocamento;

11° di un delegato per ciascuno dei Ministeri del tesoro, della guerra, delle armi e dei trasporti, e dei lavori pubblici;

12° di un delegato della Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

13° di un delegato del Commissariato generale dell'emigrazione;

14° di un ispettore dell'industria e del lavoro.

I rappresentanti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 possono essere designati dai presidenti dei rispettivi Comitati o Commissioni o Consigli d'amministrazione.

I funzionari di cui ai numeri 9 e 10 possono farsi sostituire da un loro delegato.

La Commissione nomina nel proprio seno due vice presidenti, dei quali uno deve essere scelto fra i rappresentanti dei conduttori di opera, e l'altro fra i rappresentanti dei lavoratori.

Alla Commissione spetta la vigilanza del servizio di collocamento in tutto il Regno. Essa presenterà al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro le proposte ritenute più idonee per lo sviluppo e per la intensificazione del servizio e darà il suo parere sulle questioni che dal ministro le verranno sottoposte.

Art. 22.

È instituita una Giunta esecutiva composta di un presidente, nominato dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro su designazione fatta dalla Giunta stessa e di otto membri nominati nel proprio seno dalla Commissione centrale di collocamento e scelti quattro fra i rappresentanti dei conduttori d'opera e quattro fra i rappresentanti dei lavoratori.

Fanno inoltre parte di diritto della Giunta esecutiva, con voto deliberativo, il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale e il direttore dell'ufficio centrale di collocamento.

La Giunta nomina nel proprio seno due vice presidenti dei quali uno scelto fra i rappresentanti dei conduttori d'opera e uno fra i rappresentanti dei lavoratori.

Le attribuzioni della Giunta esecutiva e le norme per il suo funzionamento saranno determinate con un regolamento emanato dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sentita la Commissione centrale di collocamento.

Quando debbano esaminarsi dalla Commissione centrale di collocamento o dalla Giunta esecutiva argomenti che interessino altri Ministeri può il ministro invitarli di propria iniziativa, ovvero in seguito a domanda della Commissione o della Giunta, a farsi rappresentare da speciali delegati, con voto consultivo, alle adunanze nelle quali tali argomenti debbano essere discussi.

Le adunanze della Commissione e della Giunta sono valide quando sia presente più della metà dei loro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

La Commissione e la Giunta avranno un proprio ufficio di segreteria i cui componenti saranno nominati in conformità dell'articolo 20.

Art. 23.

I membri della Commissione centrale di collocamento e della Giunta esecutiva che non risiedano in Roma hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e ad una indennità giornaliera di lire 25 per tutta la durata di ogni sessione compresi i giorni impiegati nel viaggio.

Art. 24.

Gli uffici di collocamento instituiti con decreto Reale o registrati ai termini dell'art. 1 e l'ufficio centrale di collocamento, come anche le Commissioni comunali e provinciali di avviamento al lavoro, la Commissione centrale di collocamento e la Giunta esecutiva, godono della franchigia postale alle condizioni e con l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro delle poste e dei telegrafi.

Gli uffici di collocamento predetti hanno facoltà di depositare moduli per le domande di collocamento presso gli uffici postali affinchè ne curino la consegna a coloro che ne facciano richiesta e la trasmissione in franchigia agli stessi uffici di collocamento.

Gli uffici di collocamento instituiti o registrati a norma del presente decreto sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e dalle tasse di bollo e registro per tutti i loro libri e registri e per tutti gli atti da essi compiuti; sono pure esenti dalla tassa di bollo gli avvisi affissi al pubblico e riferentisi all'azione e al funzionamento degli uffici e alle domande ed offerte di lavoro.

Art. 25.

Gli uffici di collocamento istituiti con decreto Reale e quelli registrati sono posti sotto la vigilanza del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro il quale la esercita per mezzo degli ispettori dell'indurtria e del lavoro, e di altri pubblici funzionari all'uopo delegati.

A tale fine gli ispettori dell'industria e del lavoro e i funzionari predetti hanno libero accesso nei locali degli uffici di collocamento e hanno facoltà di esaminare tutti i libri e registri contabili e am-

ministrativi da essi tenuti e tutti gli atti e documenti attinenti al loro funzionamento.

Gli uffici di collocamento devono comunicare al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro i loro rendiconti annuali e tutte le notizie statistiche che siano da esso richieste.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ha facoltà, udita la Giunta esecutiva, di ordinare la revoca del direttore di un ufficio di collocamento istituito con decreto Reale e di disporre lo scioglimento della Commissione preposta all'ufficio stesso, affidandone temporaneamente le funzioni ad un commissario governativo, quando riconosca che l'ufficio non funziona con la dovuta regolarità ed imparzialità e che svolge la sua azione in contrasto con l'interesse generale del paese e col fine di utilità pubblica per il quale fu instituito.

Per gli stessi motivi e con la stessa procedura può essere dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro disposta la revoca del provvedimento di registrazione degli uffici di cui all'art. 1.

Art. 26.

Per tutte le erogazioni e le spese necessarie all'applicazione del presente decreto è stanziata la somma di 2.000.000 di lire in apposito capitolo del bilancio del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 27.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e continuerà ad avere effetto sino alla fine del dodicesimo mese successivo alla pubblicazione del trattato di pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — CIUFFELLI — MILIANI — NITTI — MEDA — VILLA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1894. **Decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene approvata la convenzione in data 12 maggio 1918, stipulata fra la Congregazione di carità di Marcianise (Caserta) ed il Ministero stesso per la istituzione ed il mantenimento in quel Comune di un asilo infantile modello con annessa scuola magistrale pratica per educatrici dell'infanzia.

N. 1900. **Decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918,** col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, del commercio e del lavoro, sono apportate modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Tolentino.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'industria, commercio e lavoro è istituito un Comitato con l'incarico di promuovere la buona organizzazione del servizio delle informazioni commerciali e di indirizzare l'attività dell'Ufficio speciale delle informazioni commerciali esistente presso il Ministero, coordinandola con quella degli altri organi congeneri, e in particolare dei musei commerciali, dell'Istituto coloniale italiano, degli addetti commerciali e delle Camere di commercio italiane all'estero.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal sottosegretario di Stato per l'industria, commercio e lavoro.

Sono chiamati a farne parte i signori:

Artom dott. Ernesto, deputato al Parlamento, presidente dell'Istituto coloniale italiano — Astarita Giovanni, presidente dell'Associazione meridionale delle conserve alimentari — Bertarelli Luigi Vittorio, della Direzione del Touring club italiano — Bizzozzero Luigi, vicepresidente dell'Associazione italiana esportatori di Milano — Bocca Ferdinando, presidente della Camera di commercio e industria di Torino — Cassin avv. Marco, presidente dell'Unione delle Camere di commercio, deputato al Parlamento — De Tullio Antonio, presidente della Camera di commercio e industria di Bari.

Dragoni prof. Carlo, segretario generale dell'Istituto internazionale d'agricoltura — Ferrario Angelo, presidente dell'Associazione serica italiana in Milano — Ferraris dott. Maggiorino, senatore del Regno — Fontana Russo prof. Luigi, direttore dell'Istituto superiore di studi commerciali di Roma, membro del Consiglio superiore del commercio.

Frescura prof. Bernardino, condirettore dell'Istituto degli scambi internazionali di Genova — Graziano Emanuele, presidente della Camera di commercio e industria di Palermo — Maldifassi dott. Giuseppe, direttore del Museo commerciale di Milano — Marchetti Giuseppe, presidente della Camera di commercio e industria di Vicenza — Mauro Giovanni, presidente della Camera di commercio e industria di Napoli — Mondello dott. Giacomo Giuseppe, deputato al Parlamento — Morandi ing. Emilio, membro del Consiglio superiore del commercio designato dalle Associazioni agrarie — Nicolini Giorgio, presidente della Camera di commercio e industria di Firenze — Nogaro ing. Bernardino, consigliere delegato della Società pel commercio dell'Oriente — Oberti Zaccaria, presidente della Camera di commercio e industria di Genova — Pellegrini avv. Giovanni Battista, direttore del Museo commerciale di Venezia — Perrone avv. prof. Francesco, deputato al Parlamento — Pirelli dottor Alberto, industriale — Reyna Federico, direttore generale dell'Associazione fra le Società italiane per azioni.

Salmoiraghi ing. Angelo, presidente della Camera di commercio e industria di Milano, senatore del Regno — Scaramella-Manetti Augusto, presidente della Camera di commercio di Roma, senatore del Regno — Silenzi avv. Ludovico, presidente della Società italiana degli albergatori — Targetti ing. Raimondo, industriale, membro del Consiglio superiore del lavoro — Tarlarini ing. Carlo, industriale — Varzi Ercole, industriale, deputato al Parlamento.

Sono membri di diritto del Comitato:

1° il direttore generale dell'ufficio di politica economica e del commercio estero — 2° l'ispettore generale dell'industria — 3° il direttore generale degli affari commerciali al Ministero degli affari esteri — 4° il direttore generale degli affari economici al Ministero delle colonie.

Art. 3.

Il Comitato elegge nel proprio seno un vice presidente.

Art. 4.

Presso il Comitato delle informazioni commerciali è

costituita una Giunta esecutiva, composta da quattro membri scelti dal ministro, dal direttore generale dell'ufficio di politica economica e del commercio estero, e dal direttore generale degli affari commerciali al Ministero degli affari esteri.

Il vice-presidente del Comitato presiede la Giunta esecutiva.

Il capo dell'ufficio speciale delle informazioni ha le funzioni di segretario con voto consultivo, tanto nel Comitato che nella Giunta.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della Giunta esecutiva graveranno sul capitolo 88 dell'esercizio finanziario 1918-919 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Veduto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 996, che proroga fino al 31 dicembre 1923 la facoltà concessa, coll'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, agli Istituti di emissione di emettere biglietti di Banca ed altri titoli equivalenti;

Veduto il regolamento per i biglietti di Stato e di Banca, approvato col R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il decreto Ministeriale 5 settembre 1915, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno dell'11 settembre 1915, n. 226;

Veduta la deliberazione del 25 novembre 1918, del Consiglio superiore della Banca d'Italia, riguardante una ulteriore creazione dei biglietti del taglio da L. 500 di vecchio tipo;

Veduta la domanda della Direzione generale della Banca predetta, in data 2 dicembre 1918, n. 100140, con la quale, in relazione alla citata deliberazione del Consiglio superiore, si chiede l'autorizzazione alla fabbricazione dei detti biglietti per rifornire le scorte necessarie ai bisogni della circolazione nei limiti fissati dalle leggi e dai decreti Reali e Luogotenenziali;

Determina:

Art. 1.

È autorizzata la fabbricazione di numero seicentomila (600.000) biglietti da lire cinquecento (L. 500), di vecchio tipo, della Banca d'Italia, per un valore complessivo di lire trecento milioni (L. 300,000,000), divisi in sessanta (60) serie, di 10,000 biglietti ognuna, numerati progressivamente da 1 a 10,000, e distinte con le lettere ed i numeri da M 31 a V 31, da A 32 a V 32, da A 33 a V 33 e da A 34 a L 34.

Art. 2.

I biglietti di cui al precedente articolo avranno i distintivi e le caratteristiche fissati dal decreto Ministeriale del 25 ottobre 1898, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 4 novembre 1898.

Art. 3.

Agli stessi biglietti verrà applicato il contrassegno di Stato, di cui al decreto Ministeriale del 30 luglio 1896, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dello stesso giorno, n. 180.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 6 dicembre 1918.

Il ministro: NITTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1917, n. 1749, concernente provvedimenti straordinari per la produzione di citrato di calcio e di agro-cotto in Sicilia e in Calabria e per l'esercizio della Camera agrumaria;

Sentiti i direttori generali del Banco di Sicilia e del Banco di Napoli;

Decreta:

L'interesse da corrispondersi ai Banchi di Sicilia e di Napoli sulle somme occorrenti per la liquidazione di che all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1917, n. 1749, e sulle altre somme che fossero fornite per anticipazione ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto stesso è fissato nella misura del 4,50 0[0.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 dicembre 1918.

NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 14 dicembre 1918, da valere dal giorno 16 al giorno 22 dicembre 1918: L. 120,18.

Roma, 15 dicembre 1918.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 18 dicembre 1918.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . . .	82.48	—
3.50 % netto (1902) . . .	76.—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88.94	—

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 11 dicembre 1918, in Santa Maria la Fossa, provincia di Caserta, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Grazzanise.

Il giorno 11 dicembre 1918, in Sperone, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Avviso.

Si rende noto che il Ministero del tesoro ha disposto che, col giorno 26 corrente, abbia principio su tutte le Provincie del Regno il pagamento della cedola della rendita consolidata 3,50 0[0 al portatore e mista e della rendita consolidata 5 0[0 al portatore e di scadenza al 1° gennaio 1919.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 48 dal 25 novembre al 1° dicembre 1918.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Alessandria	Casale Monferrato	—	1	—	1
Bergamo	Treviglio	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
»	Verolanuova	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	1	1	1
Cremona	Casalmaggiore	2	—	2	—
»	Crema	4	—	4	—
Cuneo	Saluzzo	1	1	2	1
Foggia (*b*)	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	1	—	1	—
Lucca	Lucca	—	1	—	1
Perugia	Perugia	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
		10	10	11	10
	Carbonchio sintomatico.				
Cuneo	Saluzzo	—	1	—	1
Foggia	Foggia	1	—	1	—
Modena	Modena	—	1	—	1
		1	2	1	2
	Afta epizootica.				
Alessandria	Alessandria	—	1	—	1
Bergamo	Bergamo	—	7	—	12
»	Treviglio	2	5	32	17
Bologna	Bologna	15	—	45	—
»	Imola	5	—	16	1
Brescia	Brescia	7	—	12	—
»	Breno	1	2	1	3
»	Chiari	6	—	9	—
»	Verolanuova	6	1	11	2
Como	Como	1	—	1	—
»	Lecco	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	1	—	3	—
»	Rossano	1	—	2	—
Cremona	Cremona	23	3	79	7
»	Casalmaggiore	11	1	36	1
»	Crema	32	1	75	1
Cuneo	Cuneo	2	1	4	2
»	Mondovì	1	—	1	—
»	Saluzzo	—	2	—	2
	Segue: Afta epizootica.				
Firenze	Firenze	2	—	9	—
»	Pistoia	2	—	2	—
Forlì	Cesena	2	—	4	—
»	Rimini	2	—	6	1
Lucca	Lucca	2	1	2	1
Mantova	Mantova	14	3	28	12
Milano	Milano	—	4	—	6
»	Gallarate	—	1	—	1
»	Lodi	—	5	—	11
Modena	Modena	2	2	9	6
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Novara	Novara	2	—	2	—
»	Domodossola	1	—	2	2
»	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	8	2	9	3
Pavia	Pavia	2	4	2	4
»	Mortara	2	—	2	—
»	Voghera	—	2	—	2
Perugia	Foligno	2	—	2	—
»	Rieti	1	—	9	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	1	1	1
Piacenza	Piacenza	2	—	2	—
Ravenna	Ravenna	3	—	6	—
»	Lugo	1	—	1	—
Reggio Calabria	Palmi	1	—	2	—
Rovigo (*b*)	Rovigo	18	—	41	1
Sondrio	Sondrio	5	2	8	7
Torino	Torino	1	—	2	—
»	Ivrea	2	—	2	—
»	Pinerolo	2	—	5	—
Treviso	Treviso	—	2	—	2
Venezia	Venezia	4	—	10	—
»	Chioggia	2	—	7	—
Verona	Verona	2	2	2	3
Vicenza	Vicenza	3	1	3	1
		206	57	510	114
	Malattie infettive dei suini.				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	18	—
»	Fermo	7	—	13	—
Avellino	Ariano	—	1	—	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue: Malattie infettive dei suini.					
Avellino	Sant'Angelo di L.	1	—	2	1
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	1	8	31
Bologna	Bologna	10	—	68	—
Brescia	Brescia	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	2	—	2	—
Caserta	Caserta	2	—	6	6
»	Sora	1	—	6	—
Cosenza	Cosenza	2	—	20	—
Cremona	Cremona	2	—	2	—
»	Casalmaggiore	1	—	1	—
»	Crema	3	—	3	—
Firenze	Firenze	1	—	2	—
Foggia (*b*)	Foggia	1	—	8	—
Macerata	Macerata	—	1	—	2
Napoli	Castellammare di St.	2	—	2	—
Novara	Novara	1	—	3	—
Pavia	Pavia	1	—	1	—
Perugia	Perugia	2	—	10	—
Potenza	Potenza	1	—	1	—
»	Melfi	2	—	2	—
Reggio Calabria	Gerace	1	—	2	—
Salerno	Salerno	—	1	—	4
Siena	Siena	2	—	4	—
Verona	Verona	—	1	—	1
		50	5	185	47
Farcino criptococcico.					
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	1	—	1	—
Foggia (*b*)	San Severo	1	—	1	—
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Salerno	Salerno	2	—	2	—
		7	—	7	—
Colera dei polli.					
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Peste aviaria.					
Teramo	Teramo	1	—	6	4
Rogna					
Bari	Altamura	—	1	—	2
Bologna	Bologna	1	—	1	—
Campobasso	Isernia	1	—	1	—
Firenze	Firenze	2	2	2	2
Foggia (*b*)	Foggia	2	—	19	—
»	Bovino	1	—	3	—
»	San Severo	3	—	4	—
Perugia	Spoleto	3	—	9	—
Torino	Pinerolo	—	1	—	1
		13	4	39	5
Rabbia.					
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari (*a*)	Barletta	1	—	1	—
Massa e Carrara	Carrara	1	—	2	—
		2	2	3	2

(*a*) Sospetta.
(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	10	20	21
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Afta epizootica	30	263	624
Malattie infettive dei suini	21	55	232
Morva	—	—	—
Farcino criptococcico	6	7	7
Colera dei polli	1	1	1
Peste aviaria	1	2	17
Rogna	7	17	44
Rabbia	4	4	5
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimenti di ricevute (1ª pubblicazione). (El. n. 17).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3330 — Data della ricevuta: 1° maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca di Italia, sede di Napoli — Intestazione della ricevuta: Lombardi Giuseppe fu Gennaro (pos. n. 651991) — Titoli del debito pubblico: Cartelle — Ammontare della rendita L. 4200 — Capitale: consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 dicembre 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO BUBBLICO
DEL REGNO D'ITALIA

Numeri delle 579 obbligazioni della **ferrovia Maremmana** (RR. decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862, legge 4 agosto 1861, n. 174), state sorteggiate nella 58ª estrazione seguita in Roma il 29 novembre 1918 per l'ammortamento al 1º gennaio 1919.

89	11552	20366	27248	35378	42628	50137	56271	64243	73099	83879
166	621	376	487	36266	43030	189	374	283	161	904
196	734	404	568	274	140	376	439	294	179	9 5
198	848	482	674	280	264	499	814	345	215	928
273	868	525	750	282	279	515	830	640	286	938
709	900	532	937	354	465	35	57048	65199	342	967
1152	998	636	951	629	498	750	135	246	457	971
427	12024	805	989	841	512	934	149	249	466	84159
434	283	21040	28108	850	924	989	217	675	617	154
736	605	079	308	904	44233	51047	423	896	768	376
936	868	115	771	950	296	146	426	993	955	945
2669	13003	207	856	37034	411	270	449	66040	74562	85043
3399	083	436	858	218	675	329	627	051	985	180
400	315	584	976	393	790	393	757	215	75222	308
467	413	652	29025	573	808	775	882	276	833	598
797	555	757	358	831	928	52034	987	239	891	86023
854	650	827	469	889	45008	281	58041	331	994	494
924	14103	892	493	38165	137	408	071	459	76210	583
962	141	944	522	397	180	689	073	562	325	636
4159	312	22254	669	459	204	790	294	700	455	711
388	361	467	678	509	459	901	390	753	631	772
606	15013	491	884	878	704	977	426	756	769	825
634	130	716	887	920	46041	53122	444	977	966	87055
639	808	723	30526	39003	092	139	501	987	77143	070
662	16089	998	967	132	335	203	59070	67118	562	162
6456	266	23027	31351	312	372	438	506	377	78087	172
560	271	075	428	410	651	458	516	754	203	263
834	485	099	489	529	702	794	575	842	356	288
7028	508	171	517	644	875	803	677	891	422	306
140	521	438	614	667	899	855	816	914	467	330
215	670	466	782	762	47010	930	844	944	474	352
256	798	482	32043	922	234	978	981	68099	619	518
281	821	517	069	992	348	54041	60212	290	79245	661
532	974	730	238	40021	809	041	760	662	274	889
776	17090	24076	271	028	936	051	915	711	80618	908
824	150	197	533	139	942	149	61002	856	969	936
8075	245	361	953	580	48111	405	067	69328	81044	967
607	349	623	33140	613	434	562	229	356	192	902
9103	485	670	121	967	470	691	561	579	214	88107
526	731	688	221	41084	540	605	740	686	232	157
746	955	25375	420	132	660	744	865	689	410	317
755	18105	457	502	258	691	784	62361	756	418	261
10077	482	483	552	341	907	902	391	71065	530	370
227	632	497	716	452	49030	936	522	350	942	480
287	944	754	950	626	035	944	559	606	984	521
760	991	26184	956	641	179	55157	747	814	82044	785
970	19156	249	983	756	309	204	63155	996	266	921
995	186	367	34239	904	344	367	178	72118	495	89093
11033	233	517	363	42025	544	409	357	499	835	096
059	437	628	567	336	610	706	389	512	83150	—
076	638	658	640	498	671	862	594	902	214	—
146	20281	758	877	571	747	56145	943	73000	253	—
488	362	27215	35012	625	50062	228	64080	016	836	—

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1918, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna, verrà effettuato dal 1º gennaio 1919, mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedole:
dal n. 115 scadenza 1º luglio 1919
al n. 126 scadenza 1º gennaio 1925

nel Regno: Con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria che saranno emessi dalla Direzione Generale in seguito a regolare domanda da presentarsi, o direttamente alla stessa Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

all'Estero: a Londra, direttamente dalla Casa bancaria C. J. Hambro e F.º.

Roma, addì 29 novembre 1918.

Per il direttore capo di divisione: CIMINI.

Per il direttore generale: DIMA.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Numeri delle 171 obbligazioni create per le **Opere edilizie della città di Roma**, in dipendenza delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, serie 3ª, e 28 giugno 1892, n. 299, ed emesse per la 1ª serie (*A*) in forza del R. decreto 14 maggio 1893, n. 262, state sorteggiate nella 26ª estrazione seguita in Roma il 26 novembre 1918.

17	983	1978	2927	3399	4897	5939	6910	7464	8589	9557
66	1123	2020	943	938	907	6174	987	499	596	645
70	283	043	945	4159	914	219	7021	628	618	708
93	440	196	3017	165	942	228	136	948	622	779
158	488	200	064	200	5097	372	163	8058	813	793
161	501	225	334	204	107	394	174	089	825	808
193	565	270	351	274	242	411	203	112	847	824
210	567	280	410	296	275	487	206	116	964	845
236	570	330	432	298	299	505	242	135	967	937
411	574	337	447	343	347	535	279	151	991	10057
455	583	399	494	352	390	585	290	258	9050	245
471	688	545	604	401	407	670	318	290	104	—
511	804	622	620	434	413	789	340	377	110	—
844	814	821	647	444	523	848	384	393	146	—
898	886	827	704	555	598	885	422	415	204	—
938	901	891	854	606	612	894	424	427	315	.

Le obbligazioni come sopra estratte cessano di fruttare interess con tutto dicembre 1918 ed il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, verrà effettuato dal 1º gennaio 1919, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria del Regno che saranno emessi dalla Direzione generale in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale stessa, o a mezzo delle Intendenze di finanza, con restituzione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedola { dal n. 53 - scadenza 1º luglio 1919
al n. 70 » 1º gennaio 1928.

Roma, il 26 novembre 1918.

Per il direttore capo della divisione: *Minno.*

Per il direttore generale: *Dima.*

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1910 n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la sapienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Deliberazioni del 22 dicembre 1917.

Vedove.

Vinci Orsola di Malentacchi Gino, id., L. 630 — Scodellaro Amalia di Pittao Luigi, id., L. 730 — Bi Blasio Margherita di Corotto Luigi, id., L. 680 — Bellini Ermellina di Castelletti Luigi Giuseppe, id., L. 630 — Zaina Margherita di Gelmi Lorenzo, caporale, L. 890 — Barghesan Giuseppina di Bazzi Francesco, soldato, L. 630 — Picceri Antonina di Arena Giovanni, id., L. 630.

Fiorin Luigia di Pasqualini Giovanni, soldato, L. 730 — Daverio Pierina di Norcini Enrico, id., L. 630 — Valeri Maria di Pradella Florindo, id., L. 630 — Menichini Matilde di Nicodemi Felice, id., L. 630 — De Filippi Onorata di Rosso Bernardo, id., L. 630 — Babuin Emilia di Perin Antonio, id., L. 630 — Rossi Regina di Furlan Olivo, id., L. 630 — Virgilio Rosa di Scrazzolo Augusto, id., L. 630 — Carfagno Maria o Marianna di Capone Giuseppe, id., L. 50 — Baldassare Bonaventura in Cacciapaglia Raffaele, id., L. 50.

Donà Virginia in Gatto Francesco, soldato, L. 630 — Cerliani Teodora di Donghi Defendente, id., L. 630 — Pagnanelli Maria di Venditti Loreto, id., L. 630 — Pasotti Emma di Rusticci Giovanni, id., L. 630 — Medri Maria di Culmanelli Antonio, id., L. 50 — Righetti Maria Giulia di Avesani Gaetano, id., L. 630 — Maestri Adele di Gatti Pietro, id., L. 680 — Bernini Barbara di Falleni Dino, caporal maggiore, L. 940 — Saporiti Maria di Colombo Giovanni, soldato, L. 730 — Rossi Custode di Finarelli Giuseppe, id., L. 730 — Amonini Maria di Nesina Giuseppe, id., L. 630.

Calamassi Anna di Nesi Gelasio, sergente, L. 100 — Maina Angela di Zingala Luigi, soldato, L. 680 — Zella Camilla di Simonetti Paolo, id., L. 630 — Spampinato Anna di Privitera Antonino, id, L. 630 — Cosentino Maria Rosa di Borello Salvatore, id., L. 630 — Valenti Remigia di Smiderle Giuseppe, id., L. 630 — Canonico Filomena di Amadeo Beniamino, caporal maggiore, L. 840 — Barna Assunta di Baglioni Domenico, soldato, L. 630 — Brun Maria Giulia di Allaix Alessandro, id., L. 420 — Rizzo Annita di D'Amicis Cesare, caporal maggiore, L. 840 — Genovese Bianchina di D'Anielio Vincenzo, caporale, L. 840 — Tecchia Teresa di Motta Giacomo, soldato, L. 630 — Barcacci Palma di Bomba Antonio, id., L. 630 — Guiotto Emilia di Bevilacqua Giovanni, id., L. 630 — Meattini Luisa di Municchi Luigi, id., L. 630 — Babotti Giovanna di Franchi Giuseppe, id., L. 630 — Ratti Anna Maria di De Paolis Giovanni, id., L. 630 — Frescati Adele di Migliavacca Paolo, caporal maggiore, L. 840.

Zanarello Maria Rosa di Modolo Giovanni Batt., soldato, L. 730 — Zagatti Modesta di Guerra Antonio, id., L. 680 — Lombardo Michela di Spanò Alberto, id., L. 630 — Caspi Santa di Ormellini Nicodemo, caporale, L. 840 — Milazzo Anna di De Luca Giuseppe, soldato, L. 630 — Tusca o Tusco Ermenegilda di Riccio Salvatore, id., L. 630 — Pedone Maria di Spedicato Pasquale, id., L. 780 — Megliola Lucia di Lama Alfonso, id., L. 50 — Antoniazzi Luigia di Peruch Giuseppe, id., L 630 — Verazzi Giuditta di Verazzi Luigi, id., L. 630 — Corrà o Corà Matilde di Faltracco Antonio, id., L. 730.

Da Rui Angela di Sbardella Angelo, soldato, L. 630 — Serra Anna Maria di Cadoni Giuseppe, id., L. 630 — Antenucci Maria Nicola di Sallustri Nicola Maria, id., L. 630 — Renditore Maria Libera di Genovesio Antonio, id., L. 630 — Colavizza Domenica di Zanini Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Dolera Teresa di Maffi Alessandro, id., L. 890 — Bergenzi Maria di Bartelegni Angelo, soldato, L. 680 — Suriale Maria di Puliatti Giovanni, id., L. 630 — D'Ambrosio Rosa di Stocco Giacomo, id., L. 630 — Catinari Maria di Tolentinati Serafino, id., L. 630 — Porqueddu Maria Filomena di Alvisa G. Maria, id., L. 630.

Spina Maria di Fantozzi Angelo, soldato, L. 630 — Falciani Emilia di Pasqui Cesare, id., L. 630 — Colmagro Augusta di Tomasella Giuseppe Fortunato, id., L. 630 — Avogadro Elisabetta di Omaccini Giovanni, id., L. 630 — Rizzo Maria Giuseppa di De Iaco Giuseppe, id., L. 630 — Ermacora Corina di Passoni Ernesto, id., L. 630 — Pellegrini Giuseppa di Romeo Benedetto, id, L. 630 — Zanconato Criseria di Sartoris Antonio, sottotenente, L. 1500 — Macioce Maria di Pittore Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Schiavinato Anna Maria di Fantuzzo Giuseppe Antonio, soldato, L. 780.

Bussetti Andreina di Barbieri Raimondo, soldato, L. 630 — Borin Onesta di Cavezzan Ugo Pasquale, id., L. 630 — Petrilli Benedetta di Meleo Luigi, id., L. 680 — Piedilato Carmela di Placido Giuseppe, id., L. 630 — Chiodelli Maria di Mancastroppa Angelo, id., L. 780 — Borin Amalia di Cavezzan Emilio, id., lire 630 — Cambria Carmela di Messina Salvatore, id., L. 630.

Pugliese Angela di Prestipino Carmelo, soldato, L. 630 — Colla Irma di Monica Marco, id., L. 730 — Giorgi Olimpia di Palmieri Filippo, sottotenente, L. 1550 — Sartori Luigi di Sartori Giovanni, soldato, L. 630 — Delpopolo (intesa Cimino Francesca) di Zambito Alfonso, id., L. 730 — Maggiorelli Ida di Donati Serafino, id., L. 630 — Silecchia Antonia di Burdi Saverio, id., L. 630 — Boselli Fenisia di Ferrari Pietro, caporale, L. 840 — Trimarchi Maria Fran. di Arena Giuseppe, soldato, L. 630 — Contesini Virginia di Frigeri Agilindo, caporal maggiore, L. 840 — Vescio Angelina di Stranges Pasquale, soldato, L. 630 — Tea Antonia di Minisini Angelo, id., L. 730 — Minisini Maria ed altri (orfani) di Minisini Angelo, id., L. 630 — Ciciretti Maria Teresa di Zenga Gaetano, id., L. 630 — Colucci Antonia di Petraroli Francesco, id., L. 680 — Paluzzi Barbara Ant. di Zuccaro Lorenzo, caporale, L. 50.

Brina Emma di Bertoni Luigi Ugo, soldato, L. 50 — Muzzarelli Desolina di Boaretti Umberto, sergente, L. 100 — Tramonte Costantina di Sartore Pasquale, caporale, L. 100 — Marconi Palma di Marconi Enrico, soldato, L. 100 — Frattini Maria di Montagna Giovanni, caporal maggiore, L. 50 — Rossi Annita di Tassi Italino, soldato, L. 420 — Lattanzi Annunziata di Lignini Gabriele, id., L. 680 — Bacchi Ercolina di Faroldi Clemente, id., L. 680.

Agrello Maria Teresa di Lamboglia Nicola, soldato, L. 630 — Lovatin Sante Brigida di Cimbri Gustavo Albino, id., L. 680 — Volontè Bianca di Fiammarelli Gaetano, id., L. 630 — Cirone Maria Michela di Moscaritolo Giovanni, id., L. 630 — Colotti Maria Teresa di Morano Michele, id., L. 630 — Margutti Iride di Menini Giuseppe, id., L. 630 — Riccinti Concetta di Naccarella Domenico, id., L. 680 — Lotti Maria di Scatizzi Giuseppe, id., L. 630 — Marchisella Maria di Dicuzzo Rocco, id., L. 630.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE POSTE E I TELEGRAFI

Visto l'art. 19 del decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451;

Visto l'art. 55 del regolamento del 9 maggio 1918, n. 622, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1918, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno successivo;

Decreta:

È approvato l'unito bando di concorso per avventizio nel servizio dei conti correnti ed assegni postali, e sono abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale in data 25 maggio 1918 sopra menzionato, in quanto siano contrarie a quelle contenute nel bando.

Il bando medesimo sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel bollettino del Ministero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 6 dicembre 1918.

Il ministro: FERA.

Art. 1.

È bandito un esame di concorso per quaranta avventizi maschi e femmine nel servizio dei conti correnti ed assegni postali.

Art. 2.

Le condizioni del contratto di lavoro sono quelle del regolamento sul servizio approvato con decreto Reale del 9 maggio 1918, n. 622. Il regolamento può essere consultato presso ciascuna delle Direzioni postali, nei capoluoghi di provincia e per Roma anche presso il I reparto del servizio dei conti correnti ed assegni postali in piazza Dante (sede delle Casse di risparmio postali).

Art. 3.

L'esame comprende le seguenti prove scritte:

1. Composizione italiana.
2. Esperimento di aritmetica elementare.
3. Calligrafia.

Sono prove facoltative:

a) Lingua francese (traduzione di un brano dall'italiano, col sussidio del vocabolario);

b) Dattilografia;

c) Stenografia.

Art. 4.

Tutte le prove avranno luogo in Roma entro il mese di gennaio prossimo venturo. I candidati ammessi all'esame riceveranno avviso in tempo utile, con la indicazione del luogo in cui si svolgeranno le prove.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal ministro, composta di tre funzionari dell'Amministrazione, di grado non inferiore a primo segretario. Il più anziano in grado assumerà la presidenza.

Funzionerà da segretario un impiegato del servizio dei conti correnti.

Art. 6.

Sono assegnate quattro ore per la prova d'italiano; due ore per quella d'aritmetica; un'ora per la calligrafia.

La prova facoltativa di lingua francese durerà due ore; quelle di dattilografia e stenografia trenta minuti per ciascuna.

La prova di dattilografia deve essere sostenuta sulle macchine generalmente usate nell'Amministrazione, e cioè: Regina, Yost, Underwood, Remington.

Art. 7.

Ogni membro della Commissione dispone, per ciascuna materia, così obbligatoria, come facoltativa, di 10 punti. Per conseguire la idoneità occorrono 7[10 dei punti complessivi di tutte le materie obbligatorie del programma e non meno di 6[10 in ciascuna materia. Nelle materie facoltative non è attribuito alcun valore utile ai punti inferiori ai 7[10. Il punto complessivo delle materie facoltative, ridotto ad 1[3, è aggiunto al complesso dei voti conseguiti, nelle materie obbligatorie, dai candidati dichiarati idonei, e ciò per la formazione della graduatoria definitiva. A parità di voti, per stabilire la precedenza nella graduatoria, si applica il disposto dell'art. 56 del regolamento.

Art. 8.

Coloro che desiderano prendere parte al concorso devono farne domanda al Ministero delle poste e dei telegrafi (Servizio dei conti correnti ed assegni postali) su carta bollata da L. 2 e presentarla entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta ufficiale*, corredata dei documenti qui appresso elencati, alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi del capoluogo della Provincia nella quale risiedono.

Il candidato deve indicare nella domanda se ed a quali delle prove facoltative sopra enumerate intende sottoporsi.

La domanda deve portare la data del giorno in cui viene presentata e la firma intelligibile e per disteso del concorrente, seguita dalla indicazione precisa del suo domicilio.

L'aspirante deve inoltre comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, producendo il certificato del sindaco del luogo di nascita;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non avere oltrepassato il 25° alla data del presente avviso, producendo il certificato del sindaco del luogo di nascita. Questo limite è prorogato di tutto il tempo per cui l'aspirante avesse prestato servizio militare obbligatorio;

c) buona condotta, producendo:

1° certificato rilasciato dal sindaco del luogo dove l'aspirante risiede;

2° certificato penale, rilasciato dal tribunale, sotto la cui giurisdizione è posto il Comune di nascita del candidato;

d) sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni incompatibili col servizio (analogo certificato medico).

Per l'accertamento della idoneità fisica l'Amministrazione si riserva la facoltà di fare sottoporre il candidato, prima della sua assunzione in servizio, alla visita di un sanitario da essa delegato;

e) possesso della licenza di scuola media inferiore (licenza ginnasiale, tecnica od equivalenti). Tale possesso dovrà essere documentato mediante la produzione del titolo originale o di un certificato che ne faccia le veci, rilasciato nelle debite forme dalle competenti autorità.

Per tutti gli aspiranti il certificato medico deve essere vidimato dal sindaco

Per quelli nati fuori del comune di Roma, dovranno essere presentati legalizzati anche il certificato di cittadinanza e quello di nascita.

I risidenti fuori del detto Comune dovranno presentare legalizzato anche il certificato di buona condotta.

I certificati stessi, escluso quello di nascita e quello di studio, debbono essere di data anteriore di non più di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Art. 9.

Per fruire del beneficio dell'art. 56 (1) del regolamento, in caso di vincita del concorso, l'aspirante dovrà unire ai sopra indicati documenti, anche un certificato rilasciato dalla competente autorità.

Art. 10.

Sopra ogni contestazione, che possa sorgere sia riguardo alla data di presentazione delle domande, sia in caso di eventuali ritardi attribuiti al servizio postale, sia quanto alla regolarità dei documenti, deciderà inappellabilmente il ministro.

Art. 11.

Per essere ammessi nella sala degli esami i candidati dovranno comprovare la propria identità con l'esibizione del libretto personale di riconoscimento o con altri documenti equipollenti.

Art. 12.

I vincitori del concorso, nell'ordine della graduatoria, sono chiamati a seconda delle necessità di servizio, e senza che l'Amministrazione contragga alcun impegno circa il termine della loro assunzione.

Art. 13.

Agli aspiranti avventizi, vincitori del concorso, chiamati in servizio, potrà essere tenuto un corso teorico-pratico della durata da uno a due mesi. Durante questo periodo essi percepiranno, per ogni giorno di frequenza, una indennità uguale alla metà della diaria minima garantita agli avventizi.

Art. 14.

Sono dispensati dal frequentare l'anzidetto corso i vincitori del concorso che avessero già frequentato con esito favorevole un corso eventualmente aperto dall'Amministrazione prima degli esami.

Roma, 6 dicembre 1918.

(1) Art. 56 del regolamento: « A parità di merito sono titoli graduali di preferenza: l'essere invalido della guerra, a' sensi della legge 25 marzo 1917, n. 481 - l'aver prestato, almeno per un anno, servizio soddisfacente ed effettivo di supplente o di avventizio nell'Amministrazione postale e telegrafica - l'essere figlio di impiegato di ruolo dell'Amministrazione postale-telegrafica-telefonica ».

AVVISO.

Col 21 corrente dicembre verrà iniziato il servizio dei conti correnti ed assegni (*checks*) postali. La sede dell'ufficio dei conti in Roma, è in via Nazionale, 149.

Per notizie, dirigersi o scrivere a detto ufficio, o telefonare al n. 38-33. Presso gli uffici postali si ricevono le domande di partecipazione al servizio.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 18. — Il Comando supremo comunica:

È stato restaurato e reso transitabile il ponte fra Duino e Monfalcone.

I restauri degli acquedotti di Trieste e dell'altipiano Carsico hanno assicurato a quelle località il fornimento dell'acqua potabile.

Nelle Provincie liberate sono stati attivati cantieri per la costruzione di baracche e degli infissi delle case asportati dal nemico o distrutti dalla guerra.

In Cadore la refezione scolastica gratuita viene distribuita finora a 1500 bambini.

Settori esteri.

PARIGI, 18. — Il *Figaro* pubblica la seguente statistica sui bombardamenti di Parigi.

Nel 1914 furono gettati nella capitale 45 proiettili, 17 dei quali l'11 ottobre. Nel 1915 vi furono gettati 70 proiettili di cui 62 il 20 marzo. Nel 1916 vi furono lanciati 61 proiettili e nel 1917 14. Nel 1918 i proiettili lanciati furono 396, i quali fecero 1211 vittime, di cui 402 morti e 809 feriti. Gli aeroplani e gli Zeppelin gettarono 228 proiettili pei quali 206 persone rimasero uccise e 392 ferite.

I circondari più provati furono il 6°, il 7°, il 15°, il 10°, il 19°, il 4°.

Il 23 marzo furono tirati su Parigi 21 proiettili col cannone a lunga portata. Il 30 gennaio vi furono lanciate 20 bombe che causarono la morte di 36 persone e ne ferirono 192. Il giornale aggiunge che i tedeschi si proponevano di attaccare la capitale con 35 apparecchi, i quali dovevano lanciare 5000 granate incendiarie di tale natura che l'acqua non avrebbe fatto che alimentarli. Una seconda squadriglia di 35 apparecchi doveva seguire e, approfittando dei bagliori degli incendi, doveva lanciare bombe ordinarie per massacrare i salvatori e i curiosi.

AMSTERDAM, 18. — L'*Handelsblad* ha da Berlino: Le cifre delle perdite effettive tedesche fino al 30 dello scorso novembre sono le seguenti: 1.600.000 morti, 103.000 mancanti, 618.000 prigionieri, 4.164.000 feriti.

CHERBOURG, 18. — Sono giunti nell'arsenale cinque sottomarini tedeschi provenienti da Harwich.

Per l'arrivo a Parigi di S. M. il Re d'Italia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 18. — Il deputato Andrea Lebey, nella *France Libre* scrive: Tutta Parigi acclamerà il Re d'Italia e l'Italia stessa. Siamo lieti di averla ritrovata per sempre. L'Italia, oltre al magnifico esempio che ha saputo dare nella guerra, ha saputo rimanere la nobile Italia dei poeti e dei pensatori, l'ammirabile madre iniziatrice che tutti conoscono. Essa, pure volgendosi verso l'industria, ha saputo riunire ciò che è mancato alla Germania: è divenuta cioè una grande nazione economica, senza nulla perdere della sua anima eroica.

Lebey termina dicendo: Salutiamo l'Italia con entusiasmo.

Il *Figaro* dice: La Francia, la quale è lietissima per l'arrivo del Re d'Italia, esalterà nella sua persona il glorioso realizzatore dell'unità italiana e il fedele amico del popolo francese.

Il *Figaro* ricorda che al principio dell'aggressione tedesca il Sovrano italiano dichiarò alla Germania che l'Italia non poteva essere sua alleata, rifiutando così di associarsi ad un delitto.

Il giornale segnala poi come il Re sia nobilmente vissuto durante la guerra in mezzo ai suoi eserciti, ove trascorse eroicamente la stessa esistenza dei soldati. Dimostra i sacrifici fatti dagli italiani che i francesi hanno la fortuna di avere come vicini che possono vivere con essi in affettuose relazioni. Parigi, interprete della Francia, saluterà il Re Vittorio Emanuele III capo della nazione sorella, che attestò alla Francia la sua simpatia nell'ora dei più angosciosi pericoli.

Il *Journal* dice che il Re d'Italia fu il fedele amico delle ore cattive. La Francia lo acclamerà nelle ore liete della vittoria.

Il *Petit Parisien* scrive: Accogliendo con le sue calde acclamazioni il Re d'Italia, Parigi renderà omaggio al grande popolo vicino ed amico, e nello stesso tempo al capo di Stato che restaurò gli antichi vincoli della fratellanza latina. L'arrivo di Vittorio Emanuele III coinciderà con le grandi conferenze per la pace in cui si discuteranno importanti problemi che stabiliranno ed impegneranno l'avvenire della Francia e dell'Italia nel Mediterraneo. La fratellanza d'arme ne faciliterà la soluzione.

Il *Journal* pubblica un articolo intitolato: « Victor Emanuel III Prince de la Jeunesse » dice che il Re continua tutto il passato del suo paese e che vi ha aggiunto molta gloria.

Il *Matin* pubblica alcune note di ufficiali in missione in Italia, i quali dicono che il Re Vittorio è una delle più splendide figure della guerra. Essi narrano numerosi aneddoti dell'eroica vita condotta dal Re in mezzo agli eserciti, ove ricevette pure numerose missioni civili e militari le quali ritornarono incantate della cortesia e della semplicità reale.

Il *Petit Journal* scrive: « Saluto al Re d'Italia, che Parigi acclamerà domani. Il giornale soggiunge che l'intervento dell'Italia nella guerra fu opera del popolo e del Re. Vittorio Emanuele III si trovò a reggere il timore dello Stato in anni gloriosi, più difficili di quelli che illustrarono la figura di suo nonno, fattore dell'unità italiana. Sarebbe poco affermare che volle il destino che il nipote comple-

tasse l'opera della liberazione della patria. Il compito di Vittorio Emanuele III fu molto superiore alla conquista delle terre italiane asservite allo straniero. Nella crisi morale e politica della guerra, egli seppe scegliere il partito del suo popolo e l'Italia venne a prendere il suo posto fra le democrazie d'occidente. I francesi non dimenticano e non dimenticheranno mai che trassero vantaggi diretti dalla politica italiana. Possono verificarsi difficoltà politiche, ma la nostra volontà di mantenere l'accordo stretto attraverso alle Alpi di tanta amicizia sarà sempre superiore a qualsiasi difficoltà. Il ricordo delle ore crudeli passate insieme ci infonde una fiducia reciproca per il tempo avvenire. È con questo duplice sentimento che salutiamo oggi il Re d'Italia ».

Tutti i giornali pubblicano il programma della visita del Re di Italia e si accordano col dire che Parigi farà al Sovrano un entusiastico ricevimento.

Il *Times* scrive: La visita del Re d'Italia a Parigi, sarà una prova della forza dei legami che uniscono le due nazioni e confermerà ancora una volta ed in modo luminosissimo quel sentimento di solidarietà latina che nelle ore più critiche della storia spinse l'Italia accanto a noi nella grande lotta per la salvezza del mondo.

Fra la Francia e l'Italia vi è tutto un passato di gloria e di larga comunanza di cultura intellettuale e di generose aspirazioni verso un alto ideale È la civiltà latina che i due popoli hanno difeso vittoriosamente contro la Kultur germanica, che aspirava al dominio universale. Il popolo non ignora la parte decisiva presa dal Re negli avvenimenti che prepararono la vittoria del diritto.

Fin dal primo giorno il Re aveva compreso che proclamare la neutralità significava rompere con gl'Imperi centrali e prepararsi alla guerra contro di essi per impedir loro di dominare il mondo. La Francia non può dimenticare che quando si dovette prendere questa decisione così grave di conseguenze il Re non ebbe un minuto di esitazione e che durante tutta la guerra la condotta del Re-soldato simbolizzò la volontà d'Italia di soffrire e di lottare eroicamente fino alla vittoria della nobile causa.

Per ciò il saluto della Francia al Sovrano della nazione sorella sarà l'espressione di tutto lo slancio di un cuore fedele. Ciò sarà compreso dall'altra parte delle Alpi ove si sa, come noi lo sappiamo, che l'amicizia tra i due paesi non soltanto è necessaria al mantenimento della pace in Europa, ma che grazie ad essa questo genio latino, che formò il pensiero e l'anima per una più alta coscienza della dignità umana, si affermerà ancora più gloriosamente nel mondo.

La *Liberté* dopo aver ricordata la attitudine del Re che chiamò Salandra al potere e che si lanciò col suo esercito nella lotta per il trionfo del diritto, scrive che da quando fu riannodata la fratellanza d'armi di Solferino, le due nazioni, si diedero scambievole aiuto nei rovesci come nella vittoria.

A questa unione il Re diede tutto se stesso, da vero soldato, dividendo sul fronte i pericoli e le fatiche dei suoi soldati, e per la fedeltà alla parola data egli è pari al Re Alberto.

Sono grandi ricordi questi, che Parigi celebrerà acclamando il Re d'Italia.

L'Italia e la Francia, in guerra come in pace, sono tornate due grandi sorelle.

L'*Intransigeant* sotto il titolo *Le Roi des sommets* scrive:

Seguendo la bella moda dei tempi antichi il popolo dà un titolo a ciascuno dei Re alleati che reca a Parigi il suo ramo di alloro dorato e la sua palma di fresco olivo.

Vittorio Emanuele III merita veramente di essere chiamato il « Roi des sommets » perchè egli seguì i suoi eserciti fino in regioni in cui l'aquila araldica del suo stemma potè sfiorare le aquile naturali delle Alpi.

Prima della guerra il nipote del « Padre della Patria » italiana era rispettato per la sua saggezza, per il suo governo impersonale, per il suo rispetto alla Costituzione.

Si sapeva che egli amava ardentemente l'Italia e che la Famiglia Reale dava al popolo l'esempio di una perfetta unione.

Venne la guerra e questa fece del Re, di questo soldato, il generale più popolare e più amato dei comandanti d'esercito.

Il giorno in cui l'Italia entrò in guerra il Re divenne un soldato, nulla più d'un soldato. Visse fra le truppe condividendo i loro sforzi e le loro fatiche.

Il genio del Re è stato genio del cuore, per coraggio e per tenerezza.

Il Re prodigò le sue cure in tutta la zona di guerra. Per amore di questo Re presente nelle battaglie i soldati si arrampicavano fin sulle cime inaccessibili, tragiche, da dove scorgevano ciò che domani sarà la vera frontiera d'Italia.

Il Re la mostrò anche, questa futura frontiera, al giovinetto di quindici anni che è il Principe di Piemonte e che presenta alla Francia come una vivente promessa di perpetua amicizia.

Nella vettura che il popolo di Parigi acclamerà domani, l'avvenire sarà accanto al presente.

Oltre al messaggio scritto in italiano dal presidente della Repubblica Poincaré per l'arrivo del Re, il giornale *France-Italie* pubblica le seguenti parole del presidente della Camera Deschanel:

Il popolo di Parigi acclamerà oggi S. M. il Re Vittorio Emanuele e saluterà in lui il Capo rispettato di una grande nazione alleata la quale per quattro anni non ha cessato di dare alla causa comune il più nobile e più prezioso concorso. La Francia non ha dimenticato ciò che nei primi mesi della guerra la neutralità italiana le ha permesso di realizzare; essa non ha dimenticato neppure e non lo dimenticherà mai il grande avvenimento del maggio 1915 quando l'Italia si lanciò nella lotta, alla quale da nulla era costretta se non dal suo appassionato amore per la libertà ed il diritto. Viva l'Italia!

Il maresciallo Joffre ha inviato al giornale le seguenti parole: Come tutti gli alleati che hanno insieme combattuto una buona battaglia, l'Italia ha operato intensamente con loro ed ha ben meritato di essere oggi onorata. È con gioia che la Francia acclama oggi la sua sorella latina i cui valorosi eserciti, nella lotta per il comune trionfo, hanno saputo cogliere un'ampia messe di allori.

Prime indagini della Commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 18. — La Commissione recentemente istituita per l'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti ed alle norme circa la condotta della guerra e il trattamento dei prigionieri di guerra commesse dal nemico, ha appena da pochi giorni iniziato i suoi lavori. La materia delle indagini è assai vasta; e già i primi risultati attestano la gravità dei danni derivati dalla barbarie nemica, in tutti i campi in cui essa si è esercitata.

Si vanno raccogliendo i dati delle vittime di bombardamenti aerei e costieri, già predisposti nelle singole Provincie a cura degli uffici governativi, e degli edifici non militari che soffersero rovina per tali cause. Su questo argomento già il pubblico ha avuto notizie frammentarie; la riunione e il riordinamento dei fatti darà la prova di un danno maggiore di quel che forse si crede dovuto all'accanimento del nemico in un sistema di aggressioni inumane, a scopo di intimidazione e di strage.

Egualmente si vanno raccogliendo e coordinando le notizie relative alle perdite di naviglio prodotte dalle insidie dei sottomarini.

In via approssimativa si calcola ad un milione di tonnellate la perdita già accertata del naviglio italiano fra velieri e piroscafi.

Molto ingente è il valore delle merci perdute, le quali erano caricate, oltre che sul naviglio italiano affondato, anche su navi di Stati neutrali o alleati. Si tratta nell'insieme di un danno valutabile a miliardi. E risulta chiara fin da ora la parte di responsabilità della Germania essendo codesta responsabilità certa quanto alle

distruzioni di navi neutrali o di Stati alleati, ove erano caricate merci italiane e frequente anche per la distruzione di navi italiane quantunque i sottomarini non usassero inalberare bandiera.

Le devastazioni e il saccheggio nei territori invasi superano forse per atrocità ed intensità di opera distruttrice, l'analogo strazio patito dal Belgio e dai dipartimenti francesi.

Di questa circostanza a cui è necessario dare il conveniente rilievo, furono causa, in primo luogo la densità della popolazione in un territorio dedito a vita industriale attivissima, ad agricoltura intensiva molto sviluppata e alla industria dell'allevamento di ogni specie utile di bestiame, su larga scala

In una superficie minore della quindicesima parte di quella di tutto il Belgio, viveva una laboriosa e agiata popolazione che era circa la sesta parte di quella di tutto il Belgio. Opifici industriali davano ricchezza e lavoro a ogni borgata; ville e palazzi signorili, con preziose raccolte d'arte e biblioteche importanti, abbellivano la campagna e le città. All'irrompere dell'invasione, la milizia germanica volle avere la primizia dei saccheggi; e per quanto si afferma, fu impedito alle altre truppe da abbandonarsi ad eccessi, perchè i duci e soldati tedeschi potessero prelevare il buono ed il meglio. Così quando le truppe tedesche lasciarono il nostro suolo, gli austro-ungarici ne seguirono l'esempio e raddoppiarono di prepotenza e barbarie, per dare sfogo alla avidità fino allora repressa e in parte delusa. Le depredazioni si esercitarono a danno dei più poveri come dei ricchi; ogni cosa più modesta fu oggetto di cupidigia. Nessuna casa si salvò dalla prepotenza nemica.

Tutte le biancherie furono requisite o rubate senza pietà; ai malati giacenti nel letto si levavano a forza lenzuola e materassi; e ogni tentativo di opposizione era represso con implacabile crudeltà. I viveri, anche nelle case più povere, venivano rubati perfino sul desco attorno al quale la famiglia riunivasi per il misero pasto. Nelle campagne, oltre la depredazione di ogni raccolto, si consumò una completa devastazione, tagliando le viti e gli alberi fruttiferi, per pura barbarie, o per far legna da fuoco; onde per molti anni una delle principali sorgenti di ricchezza agricola rimane inaridita. Tutti i metalli, come è noto, formarono oggetto speciale di così dette requisizioni, prive di qualsiasi forma legale. Si calcola a dodicimila il numero delle campane tolte alle chiese dei Comuni invasi. Questo dà un'idea della vastità del saccheggio compiuto presso i privati e negli edifici pubblici in genere. La santità dei luoghi sacri non fu rispettata; in quasi tutte le chiese si lamentano furti di arredi religiosi, di sacri paludamenti, di oggetti di devozione, spesso aventi alto pregio storico e artistico.

Il martirio inflitto durante un intero anno alle infelici popolazioni ebbe il suo epilogo nell'ora della sconfitta. Si è parlato del bottino di guerra fatto dal nostro esercito. La verità in proposito è che le soldatesche nemiche, nel ritirarsi, preferirono riempire i treni e i carriaggi con l'ultimo definitivo saccheggio di tutto quanto rimaneva nelle terre invase, atto a soddisfare le loro cupidigie, e così abbandonarono materiale bellico ed effetti militari in abbondanza nelle mani del nostro esercito vittorioso.

È indicibile la misura della rapacità nemica. Ad Udine, come nelle altre città, i negozi furono spogliati di ogni merce; persino le farmacie furono saccheggiate fino all'ultimo barattolo di medicinali. Case completamente denudate di masserizie e di accessori trasportabili, e poi incendiate per colmo di barbarie, sono in gran numero, specialmente nel Friuli.

Questi sono fatti di cui cade sotto gli occhi la fisonomia generale a una prima visita dei luoghi.

La diligente indagine e la documentazione che si sta ricercando di eseguire, daranno certamente il più preciso e giusto criterio per confermare l'orribile verità che da questi preliminari scandagli già emerge.

Come un esempio della crudeltà degli invasori, si può addurre il seguente fatto, di cui è emersa larga prova anche alle nostre autorità militari. Nelle zone palustri, coloro che erano colpiti dalla malaria venivano relegati nei punti più malarici del territorio, senza assistenza medica e senza alcuna cura, condannandosi, con questa selvaggia forma di isolamento, gli infelici a certa morte. E infatti la malaria menò fra loro una completa strage.

La prepotenza e la ferocia delle così dette requisizioni era accompagnata dalla più brutale illegittimità dei procedimenti. I buoni di requisizione erano spesso informi pezzi di carta su cui scrivevansi parole di insulto all'Italia e al nostro esercito, in lingua tedesca, ungherese o slava. Quando gli invasori facevano pagamenti coi biglietti della Cassa veneta, privi di ogni garanzia e di ogni valore, rifiutavansi poi ricevere tali biglietti a pagamento delle imposte, delle taglie, delle vettovaglie vendute agli indigeni a prezzi esorbitanti.

Risulta vero il fatto che a madri desolate per la fame dei loro bambini e imploranti soccorso per questi innocenti, ufficiali e soldati solevano rispondere col consiglio di lasciarli morire, perchè così avrebbero cessato di piangere, oppure anche di mangiare le carni dei figli per togliersi la fame.

Cortesie internazionali

L'*Agenzia Stefani* ha da Zurigo 17 corrente:

Il colonnello italiano Cagini, comandante le prime truppe czeco-slovacche giunte dall'Italia, ha così telegrafato da Budajogioe al capo del Governo czeco-slovacco Kramarz: « Nel momento in cui varchiamo il confine della Repubblica, invio un saluto alla nazione czeco-slovacca ».

Kramarz ha così risposto: « A nome della nazione czeco-slovacca vi ringrazio e dò il benvenuto al rappresentante dell'Italia alleata e al comandante del nostro esercito d'Italia ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re con S. A. R. il Principe ereditario, accompagnato da S. E. il presidente del Consiglio onorevole Orlando e da S. E. il ministro degli affari esteri barone Sidney Sonnino, è partito da Torino per Parigi, ieri, alle ore 24,10.

Il seguito di S. M. il Re è così composto: S. E. il nobile Alessandro Mattioli-Pasqualini, ministro della Real casa; S. E. il tenente generale Arturo Cittadini, primo aiutante di campo generale di Sua Maestà; contrammiraglio Guido Biscaretti di Ruffia, aiutante di campo generale di Sua Maestà; colonnello di cavalleria conte Avogadro degli Azzoni, aiutante di campo di Sua Maestà; tenente colonnello di cavalleria Vittorio Solaro del Borgo, aiutante di campo di Sua Maestà.

S. A. R. il Principe di Piemonte era accompagnato dal capitano di vascello Bonaldi, suo governatore e dal capitano di cavalleria Acquarone.

Il presidente del Consiglio dal suo capo di Gabinetto comm. Petrozziello, e il ministro degli affari esteri dal suo capo di Gabinetto conte Aldrovandi, e dal suo segretario particolare comm. De Morsier.

S. A. R. la Duchessa d'Aosta è giunta, ieri mattina, a Roma da Firenze.

S. E. il ministro della marina, on. Del Bono, accompagnato dal suo aiutante di bandiera, capitano Fioravanzo, giunse ieri a Bologna a visitarvi l'Esposizione nazionale della guerra.

Ricevuto dalla presidenza del Comitato e dalle autorità S. E. il ministro vivamente s'interessò delle varie mostre che riuniscono tanti cimelî patrî e tanti trofei.

L'on. ministro, dopo la visita, venne vivamente acclamato dai presenti.

Dal Comitato organizzatore della Mostra gli venne offerta una colazione intima alla quale intervennero il prefetto, i generali Segato e Ghirelli ed altre autorità.

Alle ore 13 l'on. ministro partì per Roma.

S. E. De Vito. — Iersera è partito da Roma per Padova l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici con l'incarico dell'on. presidente del Consiglio di visitare le Provincie già invase.

Il rimpatrio dei prigionieri. — Un comunicato dell'*Agenzia Stefani* reca:

« Circa le visite fatte da rappresentanti americani e inglesi nei campi di concentramento della Germania per predisporre il rimpatrio dei rispettivi prigionieri, la Commissione dei prigionieri di guerra della Croce Rossa italiana comunica che fra i primi ad accorrere in Germania fu il conte Vinci, delegato generale della Croce Rossa italiana a Berna, accompagnato dalla dama infermiera Paulucci. La nostra Commissione visitò i campi di Lechfeld e di Furstenfeldbruk rendendosi pienamente conto della utilità pratica e morale della ispezione ».

Servizio ferroviario Roma-Trento. — Da ieri la vettura Roma-Trento verrà messa in partenza da Roma col treno 44 (ore 19) anzichè come finora col treno 36 (ore 20,50).

Nel ritorno, detta vettura, a cominciare da oggi 19, arriverà col treno 47 (ore 12) anzichè col treno 35 (ore 10,55).

TELEGRAMMI " STEFANI ,,

BRUXELLES, 17. — I plenipotenziari belgi alla conferenza per la pace saranno i ministri Hymans e Vandervelde e il ministro presso il Vaticano Van den Heuvel, il quale presenterà prossimamente le sue lettere di richiamo.

LONDRA, 17. — Una nota dell'Ammiragliato dice: L'Ammiragliato desidera esprimere a tutti gli stabilimenti ausiliari della marina il suo riconoscente apprezzamento per gli inarrivabili servigi da essi resi durante la guerra.

Tutti i servizi organizzati per la fabbricazione e l'ispezione del materiale navale, tutti gli operai e impiegati dei docks, dei magazzini, dei depositi, degli equipaggiamenti, dei siluri e delle mine, nonchè tutte le officine si consacrarono colla maggiore abnegazione al compito di equipaggiare e di approvvigionare la flotta. Ciò che essi fecero è al disopra di ogni elogio. Essi portarono anche più in alto una brillante tradizione. La loro abilità, sia materiale, sia intellettuale, i loro sforzi pieni di risorse e la loro instancabile costanza ebbero una parte delle più importanti nella vittoria del diritto sulla forza.

ZURIGO, 17. — Si ha da Berlino: Oggi, mentre il Consiglio degli operai e soldati del gruppo *Spartacus*, teneva seduta a Neukoelln, della cui amministrazione comunale si era impadronito, comparvero i soldati di fanteria della Guardia che lo sciolsero. Altre truppe occuparono il Municipio, la presidenza della polizia e tutti gli altri edifici municipali di Neukoelln. Il gran numero di soldati rende impossibile qualsiasi resistenza da parte degli aderenti al gruppo *Spartacus*.

La Conferenza del Consiglio degli operai e soldati tedeschi continuò oggi i suoi lavori fra ripetuti tumulti che scoppiarono soprattutto quando Ledebour accusò Ebert di avere provocato venerdì i suoi avversari e disse che Ebert è un'onta per il governo. Soggiunse che i soldati che tornano dal fronte sono impiegati per fare la controrivoluzione.

Altri oratori affermarono che sono state concentrate truppe per procedere alla controrivoluzione. Alla testa del movimento vi sono ufficiali; in molte località furono sciolti i Consigli degli operai e soldati. Un oratore chiese che Ludendorff venga processato.

Il commissario Barth dichiarò che si deve fare il possibile a Mosca ed a Varsavia per giungere ad un accordo e per poter ritirare le truppe che altrimenti vanno incontro allo sfacelo. Landsberg e Ebert chiesero che il confine orientale venga difeso; chi si oppone commette un delitto contro il popolo.

PARIGI, 18. — Il *Matin* afferma che, malgrado le smentite tedesche, i commissari del popolo sollecitano dagli alleati l'occupazione di Berlino.

*** La legazione del Perù comunica un dispaccio da Lima il quale dice che le manifestazioni ostili ai peruviani continuano in tutto il territorio del Cile. Gli attacchi hanno assunto una grande intensità a Tarapacà e specialmente nelle provincie di Tacna e di Arica. Il console generale del Perù a Valparaiso informa che le manifestazioni si trasformarono in un attacco contro il consolato. Numerosi peruviani abbandonano Tacna ed Arica per sottrarsi alle persecuzioni.

*** Il corrispondente del *Matin* dall'Aja afferma, malgrado le smentite, che le complicazioni sorte a causa del passaggio delle truppe tedesche attraverso il Limburgo costringeranno prossimamente il ministro degli affari esteri a dare le dimissioni.

*** I giornali confermano la possibilità di incontro fra Wilson e il presidente della Confederazione svizzera Ador.

Il *Petit Parisien* dice che Wilson fu invitato dal Consiglio di Stato di Ginevra e dal Comitato internazionale della Croce Rossa.

Un telegramma da Parigi giunto a Ginevra il 16 corrente lasciava intendere che Wilson avrebbe accettato un ricevimento che sarebbe dato all'Hôtel de Ville nella sala Alabama, ove fu firmato l'arbitrato che chiuse il conflitto anglo-americano in seguito alla guerra di secessione.

LONDRA, 18. — Il ministro delle munizioni ha sospeso l'applicazione dei decreti che vietavano le transazioni sul rame, zinco, piombo, stagno, cromo e altri minerali.

La Regina ed il principe ereditario di Norvegia sono giunti a Londra.

Si annuncia ufficialmente l'emissione di buoni di guerra al 5 0[0 per il 18 gennaio prossimo.

L'*Evening News* parla di una nuova emissione al 4 1[2 0[0.

Essendo stata diffusa la voce che il maresciallo Haig sarebbe stato invitato a fare una parte secondaria nella recente visita del maresciallo Foch e di Clémenceau, a Londra si dichiara nei circoli autorizzati che il maresciallo Haig ricevette lo stesso invito del maresciallo Foch e di Clémenceau ma si trovò nell'impossibilità di accettarlo perchè in quel momento il Re Giorgio visitava il fronte francese.

PARIGI, 18. — Il *Temps* dice che il presidente del Consiglio spagnolo, Romanones, durante il suo soggiorno a Parigi, conferirà con Wilson, Orlando e Lloyd George.

PANAMA, 18. — L'assemblea nazionale ha approvato definitivamente una legge che dichiara il 14 luglio festa nazionale.

ZURIGO, 18. — Si ha da Belgrado: Pasic ha rifiutato la presidenza del Ministero formato da sloveni, croati e serbi.

MADRID, 18. — Il presidente del Consiglio, Romanones, partirà stasera per Parigi.

I giornali di Madrid dicono che il viaggio avrà una grande importanza per la politica internazionale della Spagna.

Romanones prima di partire avrà un colloquio con l'ambasciatore francese che è giunto stamane.

BRUXELLES, 18. — Il Senato ha approvato all'unanimità l'indirizzo di risposta al discorso del trono. Il socialista Lekeu ha dichiarato che non accetta di far parte della Commissione per la rivendicazione del Granducato di Lussemburgo, perchè l'iniziativa della decisione dovrebbe essere lasciata al Lussemburgo stesso.

STOCCOLMA, 18. — La prima e la seconda Camera hanno approvato la riforma elettorale. Gli oratori conservatori hanno dichiarato che essa costituiva la fine del loro partito.

Branting ha salutato la vittoria della democrazia, dicendo che essa apre la strada alla realizzazione del programma democratico.

ZURIGO, 18. — Si ha da Berlino:

I membri della legazione polacca lasciano oggi Berlino, affidando alla legazione danese la tutela degli interessi della Polonia.

MADRID, 18. — Una nota ufficiale dice:

Il presidente Wilson, declinando l'invito del Governo spagnuolo a visitare la Spagna, ha espresso il desiderio di conferire col conte di Romanones, il quale, desiderando pure di conferire coi membri del Governo francese e con i rappresentanti dei Governi italiano e britannico attualmente a Parigi, è partito stasera per quella capitale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.